

## E' POSSIBILE INCREMENTARE LA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA

L'INPS, con il messaggio n. 1921 del 13/05/2021 fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova tipologia di **riscatto di periodi non coperti da contribuzione** (cosiddetta "**pace contributiva**") e sul diverso criterio di calcolo dell'onere di **riscatto dei periodi di studio universitario** (cosiddetto "**riscatto agevolato**") da valutare nel sistema contributivo (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

La presentazione della domanda di riscatto cd. **pace contributiva** è limitata al triennio 2019-2021, salvo proroghe; quindi il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto è attualmente fissato al 31 dicembre 2021.

Invece la facoltà di riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità "**riscatto agevolato**" è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi al 2021.

### PACE CONTRIBUTIVA

- interessa gli iscritti alle forme sostitutive dell'AGO e quindi anche i dipendenti della SCUOLA (*iscritti alla GESTIONE PUBBLICA INPS CASSA STATO*) **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** (cd. **contributivo puro**) e che non siano già titolari di pensione.
- consente di riscattare periodi **non coperti** da obbligo e che non siano già coperti da alcun tipo di contribuzione (ad es. presso casse di categoria oppure contribuzione figurativa dovuta a disoccupazione);
- consente di coprire "**buchi contributivi**" dovuti ad es. ad interruzioni di supplenze temporanee, fino al massimo 5 anni, anche non continuativi nel periodo che va dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019 (*data di entrata in vigore del D.L. n. 4 del 2019*). L'intero periodo deve essere inoltre compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). I periodi sono valorizzati con il **sistema contributivo**;
- diventa "**utile**" ai fini del conseguimento del **diritto** a pensione e per la determinazione della relativa **misura**;
- l'onere sostenuto per il riscatto cd. **pace contributiva**, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importi nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi (*istruzioni mod. 730/2020*);
- è possibile versare la somma dovuta a rate e di importo non inferiore a € 30,00 senza l'applicazione di interessi. La rateizzazione non sarà possibile in caso di liquidazione immediata della pensione.

La domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione dovrà essere presentata sul sito INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il seguente percorso: "**Prestazioni e servizi**" > "**Tutti i servizi**" > "**Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati**" (per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici "scuola") oppure con il Contact Center chiamando il numero verde gratuito **803 164** da telefono fisso o il numero **06 164164** da cellulare (*a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico*), oppure tramite patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

## RISCATTO LAUREA “AGEVOLATO”

- non sono previsti limiti temporali e la misura non ha carattere sperimentale;
- possono aderire coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 01/01/1996 (i cosiddetti “contributivi puri”);
- è stato eliminato il requisito anagrafico e, pertanto, sarà possibile beneficiare delle agevolazioni anche per i soggetti di età superiore ai 45 anni;
- potrà essere applicato esclusivamente dal 1996 in poi e ad esclusione degli anni già coperti da contributi (ad esempio, se si è lavorato durante il corso della laurea);
- è possibile riscattare gli anni per la durata legale dei corsi di studi universitari, anche parzialmente, per il periodo che l’interessato desidera;
- l’agevolazione riconosciuta consiste nella possibilità di deduzione integrale dell’onere;
- il costo del riscatto è pari a € 5.265,50 per ogni anno di studi;
- è possibile pagare la somma in 120 rate mensili, senza interessi;
- con il riscatto “agevolato” la futura “pensione” verrà calcolata interamente con il criterio “contributivo” per cui l’assegno verrà ridotto notevolmente, fino al 25%;
- nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte in periodi con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
  - ✚ si utilizzerà il **metodo della riserva matematica** (che rende l’onere eccessivamente elevato) per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo (quindi fino al 31/12/1995);
  - ✚ si utilizzerà il **metodo di calcolo a percentuale** per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo (cioè dal 01/01/1996).

Dal 22 marzo 2021 è attivo il nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Il percorso è il seguente: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti – ricongiunzioni. Nella sezione “riscatti” si può scaricare il “manuale utente” che elenca tutte le tipologie di riscatti possibili. E’ inoltre possibile consultare l’elenco delle domande e verificare lo stato di avanzamento di una pratica. Utilizzando la funzione **Modalità di calcolo**, è possibile impostare il metodo di calcolo per costo dell’onere, compresa l’opzione di riscatto agevolato con sistema contributivo.

### In sintesi:

- con la “pace contributiva” e il **riscatto dei studi universitari “agevolato”** si possono recuperare fino a 9 anni ( 4 anni di laurea + 5 anni per buchi contributivi) oppure 10 anni ( 5 anni di laurea + 5 anni per buchi contributivi) in modo da poter anticipare l’uscita pensionistica.
- Il requisito fondamentale è che il dipendente deve essere un contributivo puro cioè con primo contributo previdenziale successivo al 31/12/1995.
- è opportuno richiedere una simulazione della pensione per valutare la convenienza del riscatto (ad es. per uscire qualche anno prima).
- in generale il riscatto è poco conveniente se serve soltanto ad incrementare l’assegno di pensione.